

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. CIGNA Mario - Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. GUIZZI Stefano Giaime - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3387-2017 proposto da:

C.S., C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA, 135, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA COSENZ, rappresentati e difesi dall'avvocato MATTEO NOTARO giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A., (già CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A.), in persona del procuratore/legale rappresentante pro-tempore Dott. A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato FABIO ALBERICI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI CALABRESE giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

contro

Ci.Si.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 962/2016 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 05/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Svolgimento del processo

1. S. e C.M. ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 962/16, del 5 luglio 2016, del Tribunale di Como, che - accogliendo solo parzialmente il loro gravame contro la sentenza n. 816/14, del 4 agosto 2014, del Giudice di pace di Como - ha riconosciuto unicamente a C.M. il diritto a conseguire dalla società Carige Assicurazioni S.p.a. (oggi Amissima Assicurazioni S.p.a.) - la differenza, pari a Euro 32,81, tra quanto di sua spettanza a titolo risarcitorio, in conseguenza del sinistro stradale occorsogli il (OMISSIS), e quanto già percepito in forza di assicurazione privata infortuni, stipulata con la stessa società.

2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti - nel rammentare di essere stati coinvolti, C.S. in qualità di conducente, C.M. in quella di terzo trasportato, nel sinistro stradale sopra meglio identificato (e consistito nella collisione dell'autovettura su cui viaggiavano con altra, di proprietà e condotta da tale Ci.Si.) - di aver adito il Giudice di pace lariano, convenendo in giudizio, per ottenere l'integrale risarcimento dei danni alla persona subiti, oltre al predetto Ci., la Carige Assicurazioni, società incaricata della gestione del sinistro sulla base di apposita "Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto". Difatti, quanto agli stessi corrisposto in via stragiudiziale dalla predetta compagnia assicuratrice veniva da loro ritenuto un mero acconto della maggior somma cui ritenevano di aver diritto.

Ravvisata dal primo giudice - a norma [dell'art. 2054 c.c.](#) una responsabilità paritetica dei due conducenti nella causazione dell'incidente, la domanda risarcitoria dei C. veniva rigettata sul rilievo della sufficienza di quanto dagli stessi percepito "ante causam".

Gravata con appello da costoro tale decisione, il Tribunale di Como sul presupposto di una diversa ripartizione delle quote di responsabilità (70% a carico del Ci., 30% a carico di C.S.) - quantificava in Euro 1.363,46 e Euro 2.812,81 le somme spettanti, rispettivamente, a S. e C.M.. Rilevando, però, nel contempo, che gli stessi avevano già ricevuto a titolo di indennizzo per lo stesso sinistro - proprio da Carige Assicurazioni, in forza di polizza infortuni con la stessa precedentemente stipulata - la somma di Euro 2.780,00 cadauno, riconosceva il diritto del solo C.M. (per il modesto importo di Euro 32,81) di conseguire la differenza, sebbene le due polizze infortuni prevedessero la rinuncia alla surroga dell'assicuratore nei confronti del responsabile civile.

3. Avverso la sentenza del Tribunale di Como hanno proposto ricorso per cassazione i C., sulla base di un unico motivo.

3.1. Con lo stesso si deduce violazione [dell'art. 1908 c.c.](#), in relazione al principio di integralità del risarcimento del danno, ritenendosi "contra legem" sottrarre - dall'ammontare del risarcimento determinato sulla base delle tabelle relative alle lesioni cd. "micro-permanenti", emanate in attuazione dell'art. 139 cod. assicurazioni - l'indennizzo contrattualmente pattuito in una polizza infortuni, laddove sia stata prevista la rinuncia alla surrogazione di cui [all'art. 1916 c.c.](#) Se è vero, infatti, che il sistema risarcitorio di cui alla disciplina legislativa suddetta (come affermato da Corte Cost. sent. n. 235 del 2014) prevede un criterio legale di liquidazione del danno fondato sul legittimo bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona e il dovere di solidarietà, nulla vieta che un soggetto possa maggiormente garantirsi con una polizza infortuni, predeterminando il valore della cosa assicurata ex [art. 1908 c.c.](#) La polizza, dunque, può avere (anzi Oh, sottolineano i ricorrenti) uno scopo previdenziale, quantomeno in tutti i casi sia stata pattuita la rinuncia alla surroga dell'assicuratore nei confronti del responsabile civile.

Pur consapevoli, quindi, che la sentenza impugnata si è uniformata al più recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2014, n. 13233; Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile 2015, n. 7349), reputano che tale indirizzo sconti "un errore concettuale" meritevole "di essere emendato", ovvero che il pregiudizio alla persona

"effettivamente patito" si esaurisca, "ontologicamente parlando", nell'importo fissato dal legislatore con le tabelle di cui all'art. 139 cod. assicurazioni, mentre esso non rappresenta necessariamente il controvalore dell'effettivo danno subito dalla vittima.

Nondimeno, i ricorrenti non reputano necessario un "revirement", ritenendo sufficiente - in nome del principio dell'integralità del risarcimento - una migliore declinazione del divieto di cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento, e ciò attraverso l'introduzione di un'eccezione per il caso in cui la polizza assicurativa preveda la rinuncia alla surroga dell'assicuratore nei confronti del responsabile civile.

4. E' intervenuta in giudizio con controricorso la Amissima Assicurazioni S.p.a. (già Carige Assicurazioni S.p.a.) Futura, per chiedere che l'avversaria impugnazione sia dichiarata inammissibile o infondata.

L'eccezione di inammissibilità - oltre che sul disposto [dell'art. 360-bis c.p.c.](#) (essendo la sentenza impugnata conforme ai precedenti di questa Corte) - è ipotizzata in relazione [all'art. 366 c.p.c.](#), comma 1, n. 4), sul rilievo che l'indicazione nel ricorso delle norme di diritto che si assumono violate sarebbe carente, in quanto meramente apparente.

Nel merito, in ogni caso, il motivo di ricorso è ritenuto infondato, evidenziando come il divieto di cumulo sia rispondente all'unitarietà del danno alla persona, nel senso che proprio tale attributo smentirebbe l'assunto dei ricorrenti secondo cui il suo integrale ristoro potrebbe comportare la liquidazione di importi anche superiori rispetto a quelli risultanti dal citato art. 139 cod. assicurazioni. D'altra parte, poi, anche l'eccezione al divieto della quale i ricorrenti pretendono il riconoscimento, costituisce questione già risolta - nel senso dell'esclusione - da Cass. Sez. 3, sent. n. 13233 del 2014.

5. Ha presentato memoria la controricorrente, insistendo nelle proprie difese.

Motivi della decisione

6. In via preliminare, il collegio ha ritenuto di dover disporre rinvio a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite - investite, con ordinanza

interlocutoria di questa Terza Sezione, di una generale rivalutazione del tema della cd. "compensatio lucri cum damno" - si pronunciassero, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2018.

7. Ciò premesso, il ricorso va rigettato.

7.1. Questa Corte, invero, ha già affermato che "l'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito", sicchè "il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni" (Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2014, n. 13233, Rv. 631753-01; in senso analogo Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile 2015, n. 7349, Rv. 635148 -01).

D'altra parte, come non ha mancato di sottolineare pure la controricorrente, la prima delle sentenze appena citate ha affrontato anche il tema della rinuncia alla surroga da parte dell'assicuratore, affermando che nemmeno essa "può consentire all'assicurato di cumulare il risarcimento ottenuto dal terzo con l'indennizzo dovuto dall'assicuratore", e ciò "per le seguenti ragioni", ovvero: "perchè il diritto di surroga dell'assicuratore non è un elemento essenziale del contratto di assicurazione, e può dunque mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua funzione indennitaria; perchè la rinuncia al diritto di surroga giova solo al responsabile civile, non al danneggiato, il quale anche in questo caso non può cumulare risarcimento del terzo ed indennità dell'assicuratore; perchè il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 13223 del 2014, cit.).

Si tratta, peraltro, di un indirizzo che ha, di recente, ricevuto pieno avallo dalle Sezioni Unite di questa Corte, avendo esse ribadito, con l'arresto di cui sopra si diceva, che nella assicurazione contro i danni "l'indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito" (Cass. Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12565, Rv. 648648-01), ravvisandosi, così, nella percezione dell'indennità assicurativa un'ipotesi di cd. "compensatio lucri cum damno".

Neppure, infine, si può invocare - secondo quanto reputano, invece, i ricorrenti - il principio della "integralità del risarcimento del danno", essendo noto che "secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 132/1985, Corte Cost. n. 369/1996, Corte Cost. n. 148/1999) il principio dell'integrale risarcibilità di tutti i danni non ha copertura costituzionale" (così, in motivazione, Cass., Sez. Un., sent. 22 luglio 2015, n. 15350).

7.2. In conclusione, il ricorso va rigettato.

8. Essendo stato, tuttavia, il presente ricorso proposto prima che la questione da esso posta trovasse una compiuta sistemazione con il citato arresto delle Sezioni Unite, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, ex [art. 92 c.p.c.](#), comma 2.

9. A carico dei ricorrenti sussiste, invece, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1](#) quater.

P.Q.M.

La Corte, nella medesima composizione ed a seguito di riconvocazione, rigetta il ricorso, compensando integralmente tra parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1](#) quater, nel testo introdotto dalla [L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17](#), la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all'esito di riconvocazione dell'adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2019